

BES E SOSTEGNO – ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

NORMATIVA. L. 104/92, L. 170/2010, D.M. n° 5669/2011, DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012, CIRC. MIUR 8/2013, D. Lgs 66/2017, DM n. 92 dell'8 febbraio 2019, D. Lgs 96/2019. Decreto 92/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015. D. Lgs. n. 96/2019 denominato "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 015, n. 107», ha introdotto il Piano d'Inclusione, di fatto sostituendo il precedente PAI. Il D. Lgs. introduce, prioritariamente, al di là dell'aggiustamento della nomenclatura:

- l'utilizzo dei criteri dell'ICF;
- l'entrata in funzione del Gruppo per l'Inclusione Territoriale in riferimento all'assegnazione delle risorse per il sostegno;
- la definizione delle misure di accompagnamento per la formazione in servizio del personale scolastico.

Il Decreto ministeriale interministeriale 182/2020:

- definisce le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello nazionale del PEI;
- è corredato di Linee guida;
- definisce la composizione e le modalità di funzionamento del GLO - Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione;
- prevede l'inserimento nella programmazione didattica degli interventi di inclusione adottati.

NUOVO PEI – INDICAZIONI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. NUOVE CERTIFICAZIONI. TRATTENIMENTI /RIPETENZE SCUOLA DELL'INFANZIA.

Nuove certificazioni. Acquisita tutta la documentazione, ad oggi di competenza delle UONPIA territoriali e degli IRCCS accreditati, la famiglia dovrà presentare al collegio dell'ASST di residenza (Aziende Socio Sanitarie Territoriali LR n° 23 - 11 agosto 2015, e successive delibere) la richiesta di sottoporre l'alunno a visita per la predisposizione del Verbale di accertamento di disabilità ai sensi del DPCM 185/06. Il verbale di accertamento, ove contenesse il riconoscimento di handicap, dovrà essere consegnato dalla famiglia alla scuola presso cui è stata effettuata l'iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022.

Il DS curerà anche l'acquisizione dell'ulteriore documentazione necessaria per la formulazione del PEI dell'alunno (diagnosi funzionale). Si precisa che la procedura di accertamento della condizione di disabilità sopra descritta riguarderà tutti i bambini/ragazzi di nuova individuazione fino a nuove disposizioni conformi con quanto determinato dal D.M. 29.12.2020 n. 182 e dal D. lgs 96/2019, art. 4 - modifica all'art. 5 del D. lgs 66/2017.

Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota MIUR 4902 del 19.09.2013, gli alunni con sindrome di Down. Per questi casi, ai fini dell'integrazione scolastica e dei diritti conseguenti, è sufficiente la certificazione rilasciata dai medici di base o da pediatra di libera scelta che verrà presentata a scuola.

L'accertamento collegiale è attualmente previsto anche per altre situazioni, quali ad esempio:

- aggravamento della disabilità - tale condizione non potrà essere accertata solo da una relazione del clinico specialistico;
- aggiornamento - passaggio da un ciclo di istruzione all'altro, in presenza di certificazione valida fino "al passaggio di ciclo" (l'accertamento non è necessario tra scuola primaria e secondaria di primo grado, vale a dire all'interno del primo ciclo d'istruzione; risulta invece necessario nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, in quanto diverso ciclo, e fra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado). Nelle more degli esiti del rinnovo di certificazione, rispetto ai tempi tecnici necessari, prosegue ad aver valore la precedente documentazione;
- altre situazioni particolari (es: precedente rinuncia della famiglia al sostegno didattico, sempre sostenuta da opportuna documentazione clinica; trasferimento da altra regione in presenza di certificazione redatta su modulistica difforme da quella in uso in Regione Lombardia). Il rinnovo dell'accertamento collegiale non è più previsto in presenza di modelli BH (prot. MIUR.AOODRLO R.U.7934 del 17/06/2015).

Per gli alunni che non devono rinnovare la certificazione, nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo, le scuole dovranno comunque acquisire agli atti le sole diagnosi funzionali aggiornate, la cui stesura compete alle UONPIA e agli Enti accreditati. In questi casi, tale documentazione potrà essere utilmente analizzata dal Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione dell'intervento educativo, ma non dovrà essere inoltrata all'Ufficio Scrivente.

Si rimanda inoltre, per opportuno richiamo, alla nota della Direzione Generale Welfare Rete Territoriale Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità a Sanità Penitenziaria di Regione Lombardia che riporta ulteriori indicazioni ai Collegi Accertamento Alunni Disabili in relazione all'epidemia COVID, reperibile al link: <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20201130prot30295/>

Disturbi Specifici di Apprendimento

Appare opportuno sottolineare che la certificazione attestante diagnosi di D.S.A. dovrà essere redatta secondo le Linee Guida Regionali su modulistica conforme alla normativa regionale. Detta certificazione, se non in presenza di altre condizioni cliniche associate, non suffraga, di per sé, la domanda di sostegno didattico, come specificato dalla L. 170/2010 e da successivo D.M. n° 5669/2011, ma prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative secondo le modalità disciplinate dalla normativa.

Trattenimenti /ripetenze scuola dell'infanzia. Si rammenta che l'eventuale trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico è da considerarsi assolutamente eccezionale e deve riferirsi alla indispensabile condizione di disabilità certificata e/o di adozione, sia nazionale che internazionale, a tal fine si rimanda alla Nota USB prot. 221 del 07.01.2021 L'ambito ristrettissimo, entro il quale ci si muove (in deroga a norme esplicite), rende ovviamente limitate le casistiche alle quali tale possibilità può essere applicata e implica l'assunzione di responsabilità da parte del DS che ha in carico l'adempimento dell'obbligo scolastico. Il trattenimento non può essere comunque reiterato oltre il primo anno. Per gli alunni di cui si ipotizza il trattenimento è necessario che la Scuola Statale,

che ha il compito di curare l'adempimento dell'obbligo scolastico, acquisisca entro il 22/05/2021 i seguenti atti:

- pareri motivati per l'ambito didattico-educativo, formulati dal team dei docenti e, se presente, dal personale educativo;
- parere tecnico degli specialisti che hanno in carico il minore;
- richiesta della famiglia.

In presenza di ciò il DS della scuola primaria potrà disporre in merito alla domanda di trattenimento con provvedimento motivato da conservare agli atti.

La comunicazione di trattenimento e la contestuale trasmissione del solo modulo allegato, con firma del DS dovrà essere inoltrato all'Ufficio Inclusione tramite la compilazione del form reperibile al link: bit.ly/trattenimenti21_22

Allegato: modulo trattenimento 2021_22.

ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI. Come specificato nella Nota del Capo Dipartimento del 13 gennaio 2021, "Per quanto concerne l'applicazione delle norme relative alle nuove modalità di certificazione della disabilità, in attesa delle previste Linee guida da parte del Ministero della Salute, le procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico seguiranno la prassi corrente e alla domanda di iscrizione, in caso di alunni o studenti con disabilità, andranno allegate le certificazioni e le diagnosi previste dalle norme vigenti".

GLO. L'art. 4 comma 4 del decreto D.M. 182 stabilisce che "Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza". Non esiste pertanto numero legale né rappresentanza minima. I componenti del GLO che risultano assenti hanno accesso ai verbali e ai documenti prodotti, e possono inviare le loro osservazioni, ma le decisioni sono prese dai presenti.

Qualora la referente dell'alunno (psicologa o neuropsichiatra) non fosse presente agli incontri del GLO, non potrebbe firmare la verifica del PEI e avere voce in capitolo nel proporre il numero di ore di sostegno. In base all'art. 4, c. 4 del decreto D.I. 182/2020, il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Il successivo comma 7 indica che esso dovrà essere convocato con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. I componenti del GLO che risultano assenti hanno comunque accesso ai verbali e ai documenti prodotti, e possono inviare le loro osservazioni.

Il GLO - GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE. In base all'art. 3 comma 8 del Decreto 182, il DS definisce con proprio decreto, a inizio dell'anno scolastico e sulla base della documentazione presente agli atti, la configurazione del GLO.

In base al D. I. 182/2020 il GLO sostituisce il GLH. La configurazione è definita all'inizio dell'anno con un decreto del DS. Per ogni alunno disabile iscritto presso le Istituzioni Scolastiche, opera collegialmente un gruppo di lavoro interprofessionale, denominato GLO. Esso è costituito:

dal DS o suo delegato (ad es. Funzione Strumentale – Referente GLI);

dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe;

dalle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con l'alunno con disabilità (ad esempio psicopedagogo, se è presente, docenti referenti per l'inclusione, assistente

all'autonomia e alla comunicazione, altri specialisti che collaborano con la scuola come ad esempio gli educatori);

dall'Unità di valutazione multidisciplinare della ASL di residenza dell'alunno o della ASL nel cui distretto si trova la scuola con un rappresentante designato dal direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui la ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del Fascicolo Sanitario dello stesso dalla ASL di residenza. esperti indicati dalla famiglia non più di 1 collaboratori scolastici che assicurano l'autonomia di base.

dai genitori dell'alunno;

dagli eventuali operatori educativi- assistenziali e/o tecnici del Comune, dai collaboratori scolastici e da tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per l'inclusione dell'alunno (un esperto richiesto dalla famiglia).

All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione, inoltre, è assicurata nella scuola secondaria di secondo grado, per quanto possibile, la partecipazione attiva degli studenti con disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Il GLO, come disposto dal D. Lgs. n. 66/2017, si riunisce diverse volte nel corso dell'anno scolastico. Nello specifico, si riunisce per:

- l'approvazione del PEI valido per l'anno in corso (ricordiamo che il documento ha validità annuale riguardo agli obiettivi educativi e didattici, agli strumenti e alle strategie da adottare), entro il 30 ottobre; tale termine ultimo, indicato nel D.I. 182/2020, dovrebbe essere la scadenza massima, eccetto casi particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo), anzi, qualora ci siano le condizioni, leggiamo nelle Linee Guida, le istituzioni scolastiche si impegnano a definire ed approvare il documento entro le prime settimane di lezione, per ridurre al minimo il periodo di lavoro svolto senza progettazione. Il PEI può comunque essere modificato, qualora fosse necessario, nel corso dell'anno. L'espressione "in via definitiva", infatti, è utilizzata non perché il PEI non si possa modificare, ma per distinguere il PEI redatto all'inizio dell'anno scolastico dal PEI redatto in via provvisoria entro il 30 giugno;
- gli incontri intermedi di verifica, almeno uno, al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non è previsto un numero determinato di incontri (eccetto che se ne deve svolgere almeno uno), in quanto gli stessi dipendono dai bisogni manifestati dall'alunno e dalla conseguente necessità di procedere a correzioni e integrazioni del PEI già approvato. Tali incontri devono svolgersi tra il mese di novembre e il mese di aprile e possono essere preventivamente calendarizzati ovvero proposti dai membri del GLO con richiesta motivata al DS;
- per un incontro finale, entro il 30 di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo;

- per redigere il PEI provvisorio, entro il 30 giugno, per gli alunni che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e nell'incontro di verifica finale.

La convocazione del GLO è effettuata dal DS, tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi e con un congruo preavviso, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile. Ricordiamo che il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Pertanto anche le relative riunioni risultano essere valide. Le riunioni del Gruppo:

- possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona;
- si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione;
- si fondano sul confronto tra soggetti diversi che hanno un comune obiettivo educativo, pertanto, nell'ambito dei lavori dello stesso (GLO), si dovrebbe convergere verso posizioni unitarie.

Attenzione:

- soltanto il team docenti o il consiglio di classe (e il dirigente naturalmente) può accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, in modo da consultare la documentazione necessaria nell'ambito delle procedure volte ad individuare il fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza;
- le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso alla documentazione, di cui al punto precedente, sono attuate nel rispetto assoluto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

La verbalizzazione dell'incontro attesta la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. Il verbale dell'incontro è firmato dal presidente (il dirigente o un suo delegato) e dal verbalizzante, individuato di volta in volta tra i presenti alla riunione. La scuola individua e indica modalità adeguate a consentire, in tempi rapidi, l'approvazione dei verbali e l'eventuale rettifica. Tutti i membri del Gruppo ricevono la documentazione utilizzata nell'incontro ed hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

Nelle Linee Guida si sottolinea che la competenza in materia di didattica e valutazione degli alunni è della componente docente del GLO.

Le verifiche di fine anno sono previste con un incontro ufficiale del GLO per convalidare le strategie adottate al raggiungimento degli obiettivi e altri traguardi per l'anno successivo. Le verifiche di fine anno servono a verificare se le iniziative attivate sono state efficaci, ossia se sono stati raggiunti gli esiti attesi, e, in base a questi risultati, suggerire integrazioni o correzioni a chi dovrà redigere il PEI l'anno successivo. Pertanto, saranno oggetto di discussione nell'ultimo incontro del GLO.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura dell'insegnante referente del GLHI. Il gruppo si riunisce in media 3 volte l'anno o in date prestabilite secondo il calendario concordato e provvede a:

- definire il PEI per gli alunni con disabilità;
- verificare il processo di inclusione;

quantificare le ore di sostegno;
quantificare le altre misure di sostegno;
attivare le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli ordini e i gradi di scuola e l'orientamento;
indicare al GLHI le ore e le aree di sostegno necessarie nel successivo anno scolastico;
provvedere ad ogni altro adempimento necessario.

Il decreto di revisione del D.lgs. 66/2017 presenta alcune novità importanti rispetto al testo "originale", prima fra tutte la competenza riguardante la quantificazione delle ore di sostegno, riassegnata al GLHO o meglio assegnata al Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione; tuttavia il GIT continua ad avere un ruolo in merito. La quantificazione delle ore di sostegno da richiedere all'USR sarà effettuata dai Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, istituiti a livello di istituzione scolastica. Una volta quantificate le ore di sostegno, la relativa richiesta complessiva dei posti di sostegno sarà inviata all'USR competente per territorio dal DS. L'invio va effettuato dal dirigente dopo aver raccolto le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT e tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola e della presenza di altre misure di sostegno.

Prima della revisione del succitato decreto 66/2017, la quantificazione delle ore era affidata proprio al GIT che non avrà più questo compito, ma svolgerà comunque un ruolo al riguardo. Il GIT, infatti, tra i suoi compiti, ha quello di confermare la richiesta inviata dal DS all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprimere su tale richiesta un parere difforme. Nel testo non sembrano esserci conseguenze scaturenti da un eventuale parere difforme del GIT.

Ai componenti del GLHO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o qualsiasi altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in maniera indiretta, maggiori oneri di personale.

L'organizzazione del GLH Operativo potrebbe avvenire secondo le seguenti modalità:

- primo GLH Operativo entro il 30 novembre di ogni anno;
- secondo GLH Operativo entro il 31 marzo di ogni anno;
- eventuale terzo GLH Operativo entro il 15 giugno di ogni anno.

La funzione strumentale fa richiesta agli operatori sanitari per le disponibilità dei GLH. Ottenute varie date e vari orari dall'operatore sanitario sarà cura del docente di sostegno gestire il giorno e l'orario più consono all'orario dei docenti che prenderanno parte al GLH operativo (sostegno e coordinatore). Infine, il docente di sostegno comunicherà alla F.S. il giorno e l'orario prescelto; la F.S. provvederà a compilare il modulo di convocazione del GLH Operativo e a consegnarlo in segreteria prima della data prevista per inviare e-mail ai centri sanitari e alla cooperativa AEC, dove necessario; il docente di sostegno dovrà fare convocazione GLH Operativo per la famiglia o tramite telefonata o e-mail.

Al termine di ogni incontro, il docente di sostegno deve compilare il verbale, che dovrà essere inoltrato alla F.S. e fatta copia cartacea da inserire nel fascicolo personale dell'alunno.

GLI E GLHI - GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di

studio d'Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI). Nel comma 7 del nuovo art.15 della legge 104/92, come modificato dal Dlgs 66/2017, si stabilisce che presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) così composto:

- DS, che lo nomina e presiede
- docente referente GLH
- docente referente BES
- un docente curricolare
- coordinatore del CdC in cui siano presenti alunni con disabilità (e con DSA)
- docenti di sostegno
- un rappresentante dei genitori di studenti con disabilità e/o DSA
- uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitari che al di fuori dell'Istituto si occupano degli alunni.

Il Gruppo, coordinato dal DS o da un suo delegato, può avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso di Istituto comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici.

Il gruppo svolge la propria attività riunendosi con una cadenza - ove possibile - almeno mensile, nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla complessità interna della scuola, ossia in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali (come previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009), potendo far rientrare la partecipazione alle attività del gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Il gruppo ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione (PI), nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica.

Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Il GLI svolge dunque le seguenti funzioni:

supporta il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione (PI), nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI;

rilevazione dei BES presenti nella scuola;

raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze individuate nei PEI;

elaborazione di una proposta di Piano per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli USR, nonché al GIT e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali.

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, o alle reti di scuole, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il DS procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali".

APPROVAZIONE DEL PEI DA PARTE DEL GLO ENTRO FINE OTTOBRE. È una scadenza non perentoria e in casi particolari e motivati si può quindi derogare. Il PEI va approvato "di norma" entro ottobre (decreto art. 7 comma 2 lettera g) e questo significa che è una regola che ammette eccezioni, ma devono rimanere tali. Soprattutto, occorre da subito applicare le misure adatte a una migliore inclusione, che gli insegnanti possono comunque adottare nella loro autonomia didattica. Personalizzazione e individualizzazione, infatti, sono strategie che fanno parte del "fare scuola" per tutti gli alunni.

PARTECIPAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI AL GLO. Il D. Lgs 66/2017 dice che la partecipazione dello studente è "assicurata", ma non si può ovviamente imporla se non ci sono le condizioni. La questione va gestita con buon senso, valutando le condizioni reali di applicazione e impostando eventualmente un percorso di autonomia che porti gradualmente lo studente a comprendere la funzione di questi incontri per partecipare nel modo più responsabile possibile, ma senza inutili forzature. Formalmente lo studente fa parte del GLO e quindi va sempre invitato, ma se non si presenta si procede ugualmente (V. Linee Guida a pag. 10). Se uno studente non è in grado di comprendere di cosa si sta parlando, o appare terrorizzato alla sola idea di partecipare a un incontro con tutti i professori e i genitori, è opportuno lasciargli la possibilità di scegliere se partecipare o meno al GLO.

La partecipazione degli studenti si basa sul principio di autodeterminazione definito dalla Convenzione ONU: «Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l'indipendenza delle persone». Gli incontri del GLO non hanno lo scopo di valutare l'alunno, ma di decidere quali sono gli interventi più efficaci per superare le sue difficoltà, e su questi temi è molto probabile che lui abbia qualcosa da dire. Come per tutti i compagni, anche per lui la valutazione degli apprendimenti si colloca in un altro momento (Consiglio di Classe) e va tenuta distinta dal GLO e dal PEI.

GOSP - GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO. Il DS, come da delibera degli OO.CC., costituisce il GOSP, Gruppo operativo di supporto psicopedagogico. Il GOSP d'Istituto è composto da:

- DS che lo presiede;

- Primo Collaboratore del DS;
- Componente NIV- Referente ASL;
- Secondo Collaboratore DS;
- F.S. Area PTOF;
- Referente Commissione Valutazione di sistema, Accountability team- NIV/RAV e P.d.M;
- F.S. Area Studenti e Referente Inclusione;
- F.S. Area Docenti – Responsabile Commissione Curricolo;
- Referente per la prevenzione del Cyberbullismo;
- F.S. Area Orientamento;
- Referente Sportello Ascolto d'istituto;
- Referente Invalsi;
- Referente Commissione competenze.

Il GOSP d'Istituto svolge le seguenti funzioni:

ascoltare alunni, famiglie e docenti al fine di prevenire situazioni di disagio e a rischio dispersione;

disseminare la cultura della prevenzione per promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno;

sostenere il lavoro dei docenti nell'intervento preventivo e di sostegno alle difficoltà di apprendimento;

favorire il coinvolgimento delle famiglie nell'azione educativa e migliorare la continuità educativa scuola/famiglia, anche elaborando proposte per l'informazione e la formazione;

svolgere un ruolo di raccordo con i docenti con funzioni di coordinatori dei C.d.C.

promuovere la costruzione di reti per l'ottimizzazione delle risorse territoriali esistenti.

IL PIANO D'INCLUSIONE. Il D. Lgs. n. 96/2019 denominato "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», ha introdotto il Piano d'Inclusione, di fatto sostituendo il precedente PAI. Dunque, nessuna possibilità di sbagliare parlando di PAI (che adesso è il Piano di apprendimento individualizzato). Il D. Lgs. introduce, prioritariamente, al di là dell'aggiustamento della nomenclatura: l'utilizzo dei criteri dell'ICF; l'entrata in funzione del Gruppo per l'Inclusione Territoriale in riferimento all'assegnazione delle risorse per il sostegno; la definizione delle misure di accompagnamento per la formazione in servizio del personale scolastico.

All'inizio di ogni anno scolastico il GLI propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano per l'Inclusione; al termine dell'anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti. Il GLI ha dunque il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione (prima Piano annuale per l'inclusività - PAI). Il Piano è discusso e deliberato in Collegio dei Docenti ed inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché al GIT e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione

scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall' art. 19 comma 11 della Legge n. 111/2011. L'attuazione del Piano per l'inclusione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

ADATTAMENTO DEL PIANO PER L'INCLUSIONE. Il GLI procede ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell'art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole - il GLI provvede dunque ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il DS procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali".

IL DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO E RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. E' compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

IL PI E IL PTOF. Scopo del Piano per l'inclusione è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF, di cui il PI è parte integrante. Il PI è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno.

Nel P.T.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione:

- un concreto impegno programmatico per l'inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;
- criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici, una logica "qualitativa", sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l'aspetto "pedagogico" del percorso di apprendimento e l'ambito specifico di competenza della scuola;
- l'impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale;
- la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale. A tal fine possono essere adottati sia strumenti strutturati reperibili in rete [come l'"Index per l'inclusione" o il progetto "Quadis"

(<http://www.quadis.it/jm/>), sia concordati a livello territoriale. Ci si potrà inoltre avvalere dell'approccio fondato sul modello ICF dell'OMS e dei relativi concetti di barriere e facilitatori.

CONSIGLI DI CLASSE E ADOZIONE DEL PDP PER STUDENTI BES NON COMPRESI NELL'AREA DELLA DISABILITÀ'. È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal DS (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. A titolo esemplificativo, sul sito del MIUR sono pubblicati alcuni modelli di PDP (Cfr.<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa>). Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.

PEI – PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO. Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dal GLHO. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l'alunno disabile. Nell'ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell'Unità di valutazione multidisciplinare. Il PEI:

- è redatto all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia;
- tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona;
- è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell'anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche.

Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell'istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l'inclusione dell'alunno disabile.

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E GLI ESAMI CONCLUSIVI. La valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli alunni diversamente abili, rappresentano un traguardo di notevole importanza, in quanto gli alunni vengono messi in condizione di affrontare i successivi percorsi formativi ed educativi, seguendo quanto stabilito dal PEI.

È il PEI a tracciare il percorso didattico che lo studente dovrà seguire, specificando se si tratta di:

- a) percorso ordinario, nel caso in cui l'alunno dovesse seguire la progettazione didattica della classe, e quindi ad esso si applicheranno gli stessi criteri di valutazione;
- b) percorso personalizzato (con prove equipollenti), se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, in questo caso l'alunno con disabilità sarà valutato con verifiche identiche o equipollenti;

c) percorso differenziato, l'alunno con disabilità seguirà un percorso didattico differenziato, con verifiche non equipollenti.

La valutazione degli studenti con disabilità nel primo ciclo. La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente.

È il D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017: Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a disciplinare la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, infatti l'art.11 al comma 1 recita quanto segue: "La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104".

In riferimento agli esami conclusivi del primo ciclo gli alunni con disabilità potranno sostenere gli esami con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

È possibile predisporre per alunni che ne abbiano l'esigenza, le prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (art.11 comma 6 del D. Lgs. 62/2017).

Se le prove non dovessero essere superate, l'alunno potrà ripetere la classe oppure concludere questo corso di studi con il rilascio di un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti e che consenta comunque la frequenza della scuola superiore, anche se in questo caso l'iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado potrà avvenire solo seguendo una programmazione differenziata, senza nessuna possibilità di conseguire il relativo titolo di studio.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non dovessero presentarsi agli esami verrà rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non verranno menzionate le modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La valutazione degli studenti con disabilità nel secondo ciclo. Nella scuola secondaria di secondo grado le modalità di valutazione degli alunni diversamente abili, può essere curricolare (o per obiettivi minimi) o differenziata. L'art. 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 distingue tra valutazione semplificata e differenziata, distinzione che non avviene nella scuola secondaria di primo grado.

Gli studenti con disabilità certificata possono seguire un percorso curricolare o per obiettivi minimi con il successivo conseguimento del diploma, oppure uno differenziato che prevede il rilascio di un attestato e non di un diploma.

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano

educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

La valutazione finale degli alunni in emergenza Covid. L'emergenza epidemiologica ha fatto sì che la didattica a distanza sostituisse la didattica in presenza e mentre gli esami del primo ciclo si sono esplicitati da remoto, quelli della scuola secondaria di secondo grado si sono svolti in presenza.

La valutazione degli alunni diversamente abili è avvenuta rispettando la normativa vigente, infatti le ordinanze ministeriali pubblicate lo scorso 16 maggio per regolare lo svolgimento degli esami di terza media e di maturità hanno chiarito quanto segue:
Scuola secondaria di primo grado

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 stabilisce che "si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170 del 8 ottobre 2010, la valutazione degli apprendimenti fa riferimento al piano didattico personalizzato (PDP).

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione finale terrà conto del piano didattico personalizzato.

Scuola secondaria di secondo grado

Nella scuola secondaria non ci sono state variazioni in quanto l'esame e la relativa valutazione degli alunni con disabilità è stata condotta in virtù del percorso con obiettivi minimi o differenziato così come stabilito dal PEI.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO). Gli alunni certificati possono essere esonerati dai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)? Può essere ridotto il numero di ore da svolgere? Nessuna disposizione di legge prevede l'esonero dal PCTO, mentre nel D. Lgs. 66/17 art. 7 comma 2, lettera e) è scritto: «Il PEI definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione». In sostanza si deve far di tutto per consentire agli studenti con disabilità di svolgere questa esperienza, considerata estremamente importante per la loro vita futura, definendo eventualmente strumenti e modalità diverse: non necessariamente in azienda, ma anche in modo simulato, a scuola (o meglio, in una scuola diversa), anche in telelavoro. Se veramente nessuna esperienza di PCTO è realizzabile, neppure se proposta in modo totalmente alternativo, se ne prende atto e, con decisione congiunta a livello di GLO, si può anche decidere di non svolgere nessuna attività, perché ovviamente nessuna norma può costringere a fare cose impossibili. Ma deve trattarsi davvero di una situazione eccezionale (Cfr. Linee Guida a pag. 45).

IL PERCORSO DI STUDI DELLO STUDENTE CON DISABILITÀ E LA VALIDITÀ DEL TITOLO. In merito a questo tema non cambia nulla, rispetto al passato. Il passaggio alla programmazione differenziata è proposto dal Consiglio di Classe alla famiglia, che può opporsi, mentre il passaggio opposto, dalla differenziata alla programmazione ordinaria, è deciso dal solo Consiglio di Classe. Queste decisioni non sono di competenza del GLO e non si approvano in nessun caso con una sua votazione a maggioranza. In caso di diniego della famiglia a una programmazione differenziata, va seguita la programmazione ordinaria.

In caso di rifiuto da parte dei genitori e anche se la programmazione è ordinaria e le verifiche equipollenti, lo studente con disabilità ha diritto ad essere valutato con modalità che tengano conto dei suoi bisogni, mettendolo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità.

Significa tempi più lunghi se ha difficoltà esecutive, prove quantitativamente ridotte se non è possibile allungare i tempi, uso di eventuali strumenti compensativi, evitando concentrazioni di verifiche e programmando le prove o dilatandole; e ancora: proporre se servono domande chiuse anziché aperte, prevedere accorgimenti per ridurre l'ansia da prestazione, ecc.

Le modalità di valutazione personalizzate vanno esplicitate nell'apposita sezione del PEI; non hanno nulla a che vedere con gli obiettivi previsti e si possono ovviamente applicare anche con programmazione ordinaria (per la Secondaria di Secondo Grado, consultare le Linee Guida a pag. 36).

Per il PEI della scuola secondaria di secondo grado spesso si parla di una programmazione equipollente. In realtà il termine equipollente (che significa con lo stesso valore) andrebbe riferito alle prove di verifica, non a tutta la programmazione. Di fatto, viene usato comunemente anche per indicare complessivamente il percorso personalizzato, considerato valido ai fini del conseguimento del diploma (chiamato spesso anche, altrettanto erroneamente, per "obiettivi minimi"). Il percorso personalizzato consente di conseguire il titolo di studio, diversamente dal percorso differenziato, che porta al conseguimento di un attestato di crediti formativi.

REISCRIZIONE DELL'ALUNNO AL MEDESIMO ANNO DI CORSO FREQUENTATO NELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE. E' stato pubblicato in G.U. il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica». Il decreto assicura una tutela più efficace verso gli alunni con disabilità. I dirigenti scolastici, sulla "base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità", tenuto conto della particolarità di questo anno scolastico, dopo aver sentito i Consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro per l'inclusione della loro scuola, potranno consentire "la reinscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020". Questo consentirà di recuperare il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato. Una misura a favore degli studenti con disabilità e della loro reale inclusione.

TRATTENIMENTI/RIPETENZE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. Il trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico è da considerarsi assolutamente straordinario e deve riferirsi alla indispensabile

condizione di disabilità certificata e/o di adozione, sia nazionale che internazionale. Per questo ultimo punto si rimanda alla Nota MIUR 547 del 21/2/2014 e alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 2014. L'ambito ristrettissimo, entro il quale ci si muove (in deroga a norme esplicite), rende limitate le casistiche alle quali tale possibilità può essere applicata e implica l'assunzione di responsabilità da parte del DS che ha in carico l'adempimento dell'obbligo scolastico. Il trattenimento non può essere comunque reiterato oltre il primo anno. Per gli alunni di cui si ipotizza il trattenimento è necessario che la Scuola Statale, che ha il compito di curare l'adempimento dell'obbligo scolastico, acquisisca entro il 22/05/2020 i seguenti atti:

- progetto educativo-didattico
- delibera dell'organo collegiale
- parere tecnico degli specialisti che hanno in carico il minore
- assenso della famiglia.

In presenza di ciò il DS della scuola primaria potrà o meno disporre in merito al trattenimento con motivato dispositivo depositato agli atti. La comunicazione di trattenimento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Inclusione tramite la compilazione del form reperibile al link:

<https://forms.gle/7Jzz2vDzcRHUmxMo9>

e la contestuale trasmissione del solo modulo allegato, con firma del DS, entro la stessa data, all'indirizzo: handicap.milano@gmail.com.

In nessun caso per progetti di individualizzazione per alunni disabili le scuole possono prescindere dalle norme vigenti in materia di obbligo d'istruzione, di ripetenze plurime, di progressione debita della carriera scolastica.

ANNI TERMINALI E CERTIFICAZIONI. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli Esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140/2012).

FORMAZIONE DOCENTI E ATA. FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI 25 ORE PER DOCENTI IN CLASSI CON ALUNNI CON DISABILITÀ: NESSUN ESONERO DAL SERVIZIO. Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il decreto n. 188 del 21 giugno 2021 relativo alla formazione del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità, che attua quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021. 10 milioni di euro sono infatti destinati alla formazione del personale docente non specializzato impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Gli interventi si articolano in unità formative, con un impegno complessivo pari a 25 ore, che potrà essere sviluppata in:

- a. formazione in presenza e/o a distanza,
- b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
- c. lavoro in rete,
- d. approfondimento personale e collegiale,
- e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione,
- f. progettazione.

Per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di 17 ore di formazione in presenza e/o a distanza (punto a) e 8 ore di approfondimenti, con le modalità di cui ai punti da b) a f).

La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e non prevede esonero dal servizio. Lo svolgimento delle attività formative è attestato dal DS della scuola sede di servizio.

Nella Legge di Bilancio 2021 è previsto un incremento del Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all'articolo 1, comma 125, della Legge n. 107 del 2015. La cifra corrisponde a 10 milioni di euro per l'anno 2021 con la specifica finalità di formare i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie.

L'inclusione scolastica richiede che tutti i docenti, non esclusivamente quelli impegnati nel sostegno didattico, siano coinvolti nella formazione specifica.

I docenti specializzati di sostegno sono esonerati da tale specifica formazione.

L'incremento del fondo di 10 milioni di euro è ripartito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione in cui sono previste anche:

- le condizioni per esonerare dalla formazione il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, già fornito delle specifiche competenze;
- la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo;
- criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative per garantire l'efficienza della spesa.

Nonostante l'evidente contrasto tra la Legge di Bilancio (no all'esonero dal servizio) e il CCNL (sì all'esonero), per non ingenerare oneri aggiuntivi derivanti dalle sostituzioni didattiche, non saranno possibili stati di esonero dal servizio d'istituto per la frequenza dei corsi di formazione.

Il D.lgs. 66/2017, relativamente alla formazione del personale scolastica in materia di inclusione, rinvia al Piano nazionale per la formazione dei docenti nel triennio 2016-2019, che discende dal comma 124 della legge n. 107/2015 ed è stato adottato con il DM n. 797/2016. Il Piano garantisce le necessarie attività formative in materia. L'inclusione e la disabilità, infatti, costituiscono una delle priorità di formazione indicate nel Piano medesimo. Le scuole, ai sensi del predetto decreto, nell'ambito della definizione del Piano di formazione di Istituto inserito nel PTOF, individuano le attività formative rivolte in particolare ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni disabili. Ricordiamo quali sono le caratteristiche delle azioni formative che possono essere attivate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete (vedi i Piani di formazione di Ambito, che rispondono alle esigenze formative delle scuole facenti parte della Rete di Ambito), in materia di disabilità e inclusione, secondo quanto indicato nel Piano nazionale per la formazione dei docenti. Il paragrafo 4.5 del Piano è dedicato alla priorità "Inclusione e Disabilità" e indica le attività formative da far svolgere ai diversi soggetti che partecipano al processo di inclusione dell'allievo disabile.

La formazione deve essere rivolta a tutti i docenti e non solo agli specializzati, in modo che l'inclusione diventi una "modalità "quotidiana" di gestione delle classi" e non sia delegata al solo docente di sostegno. Le azioni formative, a livello di singola scuola, possono essere individuate collegialmente dal Consiglio di classe o dall'intero team docente in tutte quelle classi che accolgono alunni con disabilità o altre difficoltà/disturbi di apprendimento.

Le attività di formazione, realizzate invece dalle Scuole polo per l'inclusione, sono frutto della programmazione territoriale e del lavoro in rete svolto dalle istituzioni

scolastiche. Le attività formative, sia a livello di scuola singola che di rete, devono vertere su specifici contenuti, indicati dal Piano e definiti “contenuti chiave”:

scuola inclusiva (ambienti, relazioni, flessibilità); piano dell’inclusione (strategie e strumenti); autovalutazione, valutazione e miglioramento dell’inclusione nell’istituto; corresponsabilità educativa; gestione della classe; leadership educativa per l’inclusione; classi inclusive; sostegno “diffuso”; progetto di vita; progettazione individualizzata e personalizzata; valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità; relazione tra progettazione e metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze complementari sviluppate anche in orario extrascolastico che concorrono positivamente al percorso educativo complessivo; tecnologie digitali per l’inclusione; didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e dispensative; ruolo delle figure specialistiche; ruolo del personale ATA; ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”.

Le azioni formative vanno rivolte a:

- referenti di istituto per il coordinamento delle azioni di integrazione nei piani inclusivi di scuola;
- docenti di sostegno (nel triennio va assicurato un modulo specifico di approfondimento per tipologie di disabilità);
- docenti curricolari (team e consigli di classe) per migliorare la programmazione di classe in presenza di allievi con disabilità, disturbi e difficoltà di apprendimento;
- figure di supporto (mediatori, assistenti per la comunicazione, educatori, personale di collaborazione) per migliorare le capacità di progettazione integrata;
- Dirigenti scolastici;
- personale ATA.

Nel Piano, infine, sono indicati sinteticamente i percorsi formativi da svolgere, i relativi destinatari e la relativa tempistica:

Target	Azioni formative	Soggetti da coinvolgere	Quando
Figure di coordinamento	Formazione di almeno due docenti per ciascuna Istituzione scolastica per azioni di coordinamento sull'inclusione	17000	A partire dal 2017
Dirigenti scolastici	Formazione su inclusione scolastica	7000	A partire dal 2017
Personale ATA	Formazione di almeno 2 figure per istituzione scolastica (1 amministrativo e 5 collaboratori scolastici)	55.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Didattica inclusiva, anche con l'uso delle tecnologie digitali	58.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Formazione su competenze psicopedagogiche di supporto alla progettazione per coordinamento territoriale (referenti di ambito)	1000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Formazione su nuove tecnologie per la disabilità per coordinamento territoriale (referenti di ambito)	1000	A partire dal 2017
Docenti di sostegno	Formazione su specifiche disabilità	16.500	A partire dal 2017

Come si legge nella tabella e come indicato nell'articolo 13 comma 3 del decreto n. 66/17, la formazione relativa all'inclusione e alla disabilità è rivolta anche al personale ATA, al fine di sviluppare, in coerenza con il profilo professionale, competenze organizzative, educativo-relazionali e sull'assistenza di base.

UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DELL'ASL. Come è scritto nelle Linee Guida (pag. 10), l'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL è un organo distinto rispetto al GLO, ma deve assicurare un'attività di supporto: le figure professionali che lo compongono e che interagiscono con l'alunno possono certamente rientrare nel GLO ed essere quindi individuate a tutti gli effetti come membri, da convocare regolarmente ad ogni incontro. Si possono concordare secondo i bisogni anche altre modalità di supporto, più flessibili, come, ad esempio, consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.

PROGETTO INDIVIDUALE E PROGETTO DI VITA. Il Progetto Individuale, redatto dal Comune di residenza, è definito dalla L. 328 del 2000. In certi casi è riferito ad una dimensione temporale molto ampia, con rilevanti ripercussioni sulla vita adulta della persona a livello di inserimento lavorativo, autonomia sociale, vita indipendente fino a progetti detti del "dopo di noi", e in questi casi può venire anche considerato come "progetto di vita", ma la base normativa da considerare è sempre quella del Progetto Individuale.

E' necessario ottenere il Progetto Individuale per coordinarlo con il PEI. Il Progetto individuale va chiesto al Comune di residenza dalla famiglia (D. Lgs. 66/17, art. 6). Per garantire il necessario coordinamento, una volta approvato, sarebbe importante che un rappresentante del Comune partecipasse al GLO come membro effettivo. Non è indispensabile il Progetto Individuale per ottenere il servizio di assistenza fornito dal Comune, in quanto si tratta di procedure distinte.

SCUOLE POLO. Un supporto ai sopra descritti gruppi sarà fornito, ai fini della promozione della ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione, da "Scuole Polo" da individuare secondo precise modalità di riconoscimento, che saranno indicate dal Miur.

ACCORDI DI RETE ED INTESE. Le scuole possono impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e Provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 328/2000. Tali accordi dovranno prevedere l'esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi servizi in relazione agli alunni con BES.

CONTINUITÀ DIDATTICA: DOCENTI DI RUOLO E NON. La continuità educativa e didattica per gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI. La continuità educativo-didattica, dunque, secondo quanto dettato dal decreto, non è legata al solo docente di sostegno, ma a tutto il personale scolastico che si relaziona con l'allievo/a disabile ed è frutto dell'azione progettuale della scuola. Le misure indicate nel decreto riguardano sia il personale docente della scuola nel suo insieme che i docenti di sostegno non di ruolo.

Per garantire l'attuazione del Piano di inclusione, il DS può proporre ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione. Per i docenti di sostegno precari, è possibile rinnovare, su richiesta della famiglia, l'incarico di sostegno per l'anno scolastico successivo. Il rinnovo dell'incarico al docente precario specializzato è possibile solo in seguito alla valutazione, da parte del DS, dell'interesse dell'alunno disabile e dell'eventuale richiesta della famiglia. La proposta di rinnovo, inoltre, può essere effettuata, fermo restando la disponibilità di posti, dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e non prima dell'avvio delle lezioni. Le modalità attuative relative alla conferma del docente a tempo determinato sono definite con un apposito decreto Miur, anche apportando modifiche al Regolamento sulle supplenze (DM 131/2007).

Sempre al fine di garantire la continuità didattica, il decreto dispone di applicare quanto previsto dall'articolo 461 del D. Lgs. n. 297/94:

1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Alla luce della summenzionata previsione, dunque, non è possibile trasferire o assegnare (per un anno) ad altra scuola il personale docente, dopo 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico (ossia dopo il 20 settembre, considerato che l'anno scolastico inizia il 1° dello stesso mese), se non per l'anno scolastico successivo (fatti salvi gli effetti giuridici).

DECORRENZE, Il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° gennaio 2019. Alla medesima data entreranno in vigore le disposizioni relative alla composizione delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità, al Progetto Individuale e alla richiesta delle ore di sostegno. Il GLI e il GLIR entreranno in vigore dal 1° settembre 2017, mentre il GIT dal 1° settembre 2019. Le disposizioni relative alla continuità didattica sono entrate in vigore alla medesima data di entrata in vigore del decreto ossia dal 31 maggio 2017, fermo restando l'emanazione del decreto che disciplinerà l'eventuale conferma dei docenti a tempo determinato.

TEMPISTICA.

- elaborazione del Piano per l'inclusione: entro il mese di giugno
- adattamento del PI: settembre
- inserimento nel PTOF degli impegni programmatici per l'inclusione, criteri per l'utilizzo delle risorse professionali, impegno a partecipare ad azioni formative: ottobre
- rilevazione e monitoraggio del grado di inclusività della scuola (Index per l'inclusione o Progetto Quadis: <http://www.quadis.it/jm/>)

ESEMPIO DI VADEMECUM INCLUSIONE DA SEGUIRE.

- a) ACQUISIZIONE INFORMAZIONI SULL'ALUNNO. Acquisire informazioni sull'alunno, e sul percorso didattico – educativo dell'anno scolastico precedente, chiedere alla referente di plesso per l'inclusione, ai colleghi di

classe/sezione; successivamente chiedere di consultare il fascicolo personale dell'alunno.

- b) **FASCICOLO PERSONALE E DOCUMENTAZIONE.** Nel fascicolo personale dell'alunno saranno presenti i seguenti documenti:

Diagnosi Funzionale valida per il corrente anno scolastico (D.F.);

Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.);

Piano Educativo Individualizzato del precedente anno scolastico (P.E.I.);

Relazione finale

Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale è riservata, in quanto si riferisce a dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy (D. Lgs. n. 196/03) pertanto non è consentito fare fotocopie, nè fotografare con smartphone o altri dispositivi.

- c) **OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEI RISULTATI DELL'ALUNNO.** Procedere con l'osservazione del comportamento (griglia o diario di bordo) e la valutazione degli apprendimenti dell'alunno: osservare direttamente i livelli raggiunti nelle aree dello sviluppo descritte nell'ultimo P.D.F / P.E.I. Questa osservazione servirà per redigere il P.E.I. Per gli alunni con AEC (l'Assistenza Educativa Culturale è un servizio di integrazione scolastica dei minori in situazione di compromesso funzionamento temporaneo o permanente e si pone l'obiettivo generale di fornire un supporto in collaborazione con tutto il personale del contesto scolastico, al fine di favorire una maggiore integrazione, inclusione e partecipazione all'interno del gruppo classe) è necessario specificare progetto educativo all'interno del P.E.I. Si ricorda che la normativa vigente (L.104/92 e D.M. 5669 del 12 luglio 2011, paragrafo 3.1. delle linee guida) afferma che i documenti devono essere predisposti dalla scuola "in tempi che non superino il primo trimestre", pertanto la data di consegna è fissata inderogabilmente al 30 novembre. I documenti dovranno pervenire in duplice copia predisposti dagli insegnanti, e possibilmente firmati dai genitori e dagli operatori socio-sanitari.

- d) **STRUMENTI PER L'INCLUSIONE**

D.F. (Diagnosi Funzionale) per alunni H

È lo strumento che definisce le principali caratteristiche del funzionamento dell'alunno, in relazione ai diversi contesti di vita. È il primo elemento su cui si costituisce il progetto di vita individuale che si declinerà negli interventi di potenziamento delle capacità e funzioni in ambito scolastico ed extrascolastico con la realizzazione del P.D.F. e del P.E.I. Viene redatta dall'équipe che certifica.

P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) per alunni H

Il profilo dinamico funzionale è la descrizione funzionale e l'analisi dello sviluppo potenziale, sulla base di parametri, dell'alunno con certificazione. Chi partecipa all'elaborazione del P.D.F.? L'insegnante di sostegno, i docenti curricolari, gli operatori ASL e la famiglia. Quando viene redatto il P.D.F.? Nei primi mesi scolastici (in caso di una nuova certificazione); – al primo e all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado (v. comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992); (sono comunque possibili verifiche intermedie).

P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per alunni H

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Il P.E.I. è:

un progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari;

un progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali.

Contiene: finalità e obiettivi didattici; itinerari di lavoro; metodologie didattiche e tipologie di verifiche; modalità di coinvolgimento della famiglia.

Secondo la normativa vigente (L. 104/1992), la scuola è tenuta a predisporre il P.E.I. all'inizio dell'a.s. dopo un incontro (G.L.H.O.) con la famiglia dell'alunno, gli operatori A.S.L. di riferimento e gli AEC (assistenti educativi culturali). Il P.E.I. va condiviso e firmato dalla famiglia dell'alunno, dal team docente e dal DS.

Progetto degli A.E.C. (assistenti educativi culturali)

Tempi:

si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico;

si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale;

verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) per alunni D.S.A

Secondo la normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo della L. 170/2010), la scuola è tenuta a predisporre il Piano Didattico Personalizzato P.D.P. per alunni con D.S.A. Il PDP deve essere compilato per gli alunni in possesso di diagnosi DSA definitiva. E' inoltre, consigliato in tutti quei casi in cui sono presenti fragilità e per gli alunni in attesa di diagnosi entro un mese dall'individuazione.

P.D.P. – BES (Piano Didattico Personalizzato) per alunni BES

Per i minori per i quali il dialogo educativo e collaborativo con le famiglie è già stato avviato con esiti positivi e di consenso, è importante procedere, da parte di ciascun team, alla stesura condivisa del P.D.P. – BES.

Per tutte le situazioni nelle quali il dialogo e l'alleanza educativa con i genitori non sono ancora consolidati o sono negati dalla famiglia stessa, si suggerisce al team docenti di procedere, comunque, con una stesura, aperta e flessibile per tempi e modalità, del PDP – BES.

IL GLO PUÒ CHIEDERE CHIARIMENTI ALL'INPS SULLA CERTIFICAZIONE DI UN ALUNNO. Il Ministero dell'Istruzione, con la nota n. 2567 del 23 agosto 2021, ha fornito indicazioni ai fini dell'aggiornamento dei fascicoli degli alunni con disabilità nella partizione separata dell'Anagrafe nazionale studenti (ANS). Nella nota si sottolinea l'importanza del predetto aggiornamento perché, tra le altre cose, il GLO può chiedere dei chiarimenti all'Inps in merito alla documentazione dell'alunno con disabilità.

Come già detto, tra i compiti del GLO vi è l'esame della documentazione degli alunni con disabilità, ai fini dell'assegnazione delle risorse di sostegno. Al riguardo, nelle summenzionate Linee Guida, il Ministero ha sottolineato la responsabilità in capo ai membri del GLO relativamente alle decisioni assunte, in quanto le stesse

determinano oneri di spesa. Pertanto, nell'ambito dell'esame della documentazione, qualora si riscontrino delle incongruenze riguardanti il contenuto della certificazione ovvero qualora vi siano, in senso allo stesso gruppo, delle controversie sull'interpretazione dei contenuti della medesima certificazione, il GLO può intervenire, come disposto dall'articolo 17 del DI 182/2020.

Nello specifico, il GLO può intervenire nei seguenti casi:

- in caso di controversie sull'interpretazione dei contenuti della certificazione, il DS o chi presiede la seduta del GLO può chiedere al rappresentante dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un'interpretazione del contenuto della stessa;
- in caso di indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica, qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, chi presiede la riunione trasmette i documenti oggetto di discussione al DS che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove è stato rilasciato;
- in ogni caso, qualora un componente del GLO ravvisi eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione, chi presiede la riunione trasmette la documentazione al DS che provvede a contattare il competente ufficio dell'INPS preposto al controllo delle Commissioni di valutazione.

Nelle Linee Guida si riporta come esempio di caso, in cui possono sorgere dei dubbi in merito alla documentazione, quello relativo all'individuazione di alunni con DSA quali soggetti beneficiari della legge 104/1992, permettendo così l'assegnazione dell'insegnante di sostegno non prevista invece dalla legge n. 170/2010 (se non in casi di comorbilità con altri disturbi o patologie in base alle quali è giustificato ricorrere alla Legge 104/92). E' vero, evidenzia il Ministero, che all'interno del GLO non siano necessariamente presenti membri con conoscenze in campo clinico, se non il rappresentante dell'ASL, tuttavia i predetti membri hanno le competenze per una attenta lettura e comprensione della certificazione attestante il riconoscimento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

La nota del 23 agosto 2021 indica le modalità, tramite le quali i sopra indicati membri del GLO possono contattare l'Inps.

Inoltre, l'art. 17 del D.M. n.182/2020 prevede che per l'esame della documentazione prevista possano essere effettuati accertamenti presso il competente ufficio INPS. Anche in questo caso sono stati previsti appositi servizi sulla partizione separata di ANS, a seguito di protocollo d'intesa MI-INPS, che permettono di richiedere a INPS una verifica della certificazione 104 dell'alunno, da parte della scuola.

La scuola (o meglio il GLO), dunque, nei sopra riportati, può chiedere all'Inps una verifica della certificazione dell'alunno tramite appositi servizi presenti nella partizione separata dell'Anagrafe nazionale studenti (presenti sul SIDI), dedicata appunto agli allievi con disabilità.

Come detto, le proposte delle risorse di sostegno da assegnare sono formulate prima del termine delle attività didattiche (di solito entro il mese di giugno).

PARTIZIONE SEPARATA ANS (modifiche introdotte dalla riforma di cui al D. Lgs. 66/2017). La sezione separata dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) è stata istituita in seguito alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 2-ter, del DL n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013, ove leggiamo: "Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante

l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni”.

ESEMPIO DI VADEMECUM INCLUSIONE PER L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

- a) **ACCOGLIENZA DEL NUOVO INSEGNANTE DI SOSTEGNO.** L'insegnante di sostegno di nuova nomina o di nuovo ingresso nella scuola sarà accolto dalla Funzione Strumentale per l'inclusione (F.S.). All'atto della presentazione, la F.S. inviterà il docente alla consultazione dei fascicoli degli alunni. In seguito, spedirà via e-mail copia del presente vademecum, in cui sono riassunti compiti e doveri dell'insegnante di sostegno nonché una spiegazione dettagliata della documentazione da compilare e della normativa in oggetto. Dopo la consultazione, il docente dovrà stampare e firmare questo documento, riconsegnandolo poi alla F.S. e al DS.
- b) **CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.** L'insegnante di sostegno dovrà prendere visione della documentazione relativa all'alunno (Diagnosi Funzionale, PEI, Relazione Finale del precedente anno scolastico, ecc.). Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale è riservata, in quanto si riferisce a dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy (D. Lgs. n. 196/03), pertanto non è consentito fare fotocopie, né fotografare con smartphone o altri dispositivi.
- c) **COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO.**
- d) **ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL'ALUNNO/A IN TUTTE LE DISCIPLINE ANCHE NELLE MATERIE IN CUI NON SI È PRESENTI.**
- e) **PREPARAZIONE VERIFICHE DIFFERENZIATE EQUIPOLLENTI, SE NECESSARIE, IN COLLABORAZIONE CON IL DOCENTE DI CLASSE.**
- f) **COORDINAMENTO NELLA COMPILAZIONE DEL PDF.** Tale compilazione è da effettuarsi:
 - a cura degli specialisti, della famiglia e dei docenti;
 - ogni qual volta l'alunno/a sia in classe prima, al termine del triennio, di prima certificazione;
 - nella classe seconda va revisionato, ma se non presente nel fascicolo dell'alunno deve essere redatto.
- g) **COMPILAZIONE DEL PEI.** La Compilazione PEI è da effettuarsi in versione digitale da parte dei docenti di sostegno e dei titolari di classe. Il P.E.I deve essere consegnato alla F.S entro il 30 Novembre. Per particolari necessità, i tempi possono essere concordati con la F.S. Una copia in formato cartaceo verrà fatta firmare da tutti i docenti del consiglio di classe e verrà firmata dal Dirigente.
- h) **ALTRI COMPITI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO.**
Coordinamento in caso di incontri straordinari con la famiglia e/o con gli operatori e compilazione di un verbale al termine di ogni incontro che sarà depositato nel fascicolo dell'alunno.
Partecipazione ai GLH e ai GLI e agli incontri di dipartimento sostegno.

Consegna dei documenti in segreteria (P.E.I., relazioni ecc.). I documenti devono essere inseriti nella Sezione riservata del Fascicolo dell'alunno.

Coordinamento delle relazioni con l'assistente sociale o personale educativo o AEC e stesura di verbali di eventuali incontri.

Compilazione della relazione finale sulle attività di sostegno svolte con relative indicazioni per l'anno successivo.

Collaborazione alla stesura del Piano annuale per l'inclusione – PAI (giugno).

Per i docenti impegnati negli esami di Stato: stesura della documentazione d'esame, preparazione delle prove equipollenti delle varie discipline, organizzazione del colloquio orale dell'alunno, assistenza durante le prove, se richiesto dalla Commissione.

Collaborare con il docente di classe nella didattica per gli alunni BES e DSA.

Contribuire alla stesura dei P.D.P.